



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

F-B

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 020/93 R.

li. 28.5.1993

Servizio AA.LL.

- Sig. Presidente
- Sig. Coordinatore Generale

S E D E

Oggetto: Arbitrato EDIL.SAR.TOM. c/IACP Brindisi - Lavori di costruzione di n. 48 alloggi in Brindisi realizzati sulla base di finanziamento ex lg. 457/1978, 4° biennio - Lodo arbitrale dell'11.1.1993, comunicato con nota del 23.3.1993, per venuta il 25.3.1993.

Si fornisce la presente relazione al fine della valutazione sulla opportunità di dare acquiescenza al lodo e, quindi, mettere in atto le iniziative idonee ad ottenere la copertura della spesa in esso contemplata, o impugnare lo stesso.

In proposito, si reputa opportuno, preliminarmente, fornire un quadro sintetico dell'arbitrato e del lodo.

Le domande proposte dall'Impresa riguardano il periodo successivo alla ultimazione dei lavori sino alla consegna degli alloggi all'Istituto e più precisamente il periodo 12.5.1989 - 16.2.1990.

In totale l'Impresa ha chiesto la somma di £. 563.974.497, rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme liquidate, ivi comprese quelle riconosciute a titolo di rivalutazione monetaria.

Il Collegio arbitrale ha riconosciuto la somma di £ i r e 199.486.482, oltre rivalutazione ed interessi, ma nei limiti più ridotti meglio specificati di seguito.

Più in particolare, le richieste concernono:

- 1) Spese generali: somma richiesta £. 200.008.960.=, oltre rivalutazione monetaria. Il Collegio ha respinto la richiesta.
- 2) Custodia: rispetto a £. 274.395.739.= richieste, di cui £ i r e 193.893.954 per sorte capitale, £. 19.389.395 per mancato utile di impresa, £. 61.111.390 per interessi commerciali, è stata riconosciuta la somma di £. 189.486.482 per sorte capitale, mentre

/./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

1./.

Il. - Foglio 2° -

è stata respinta la richiesta di utile di impresa.

- 3) Manutenzione: rispetto a £. 62.569.798.= richiesta, di cui lire 47.815.023, per sorte capitale, £. 14.754.775 per interessi com-
merciali, è stata riconosciuta la somma di £. 10.000.000.=, com-
prensiva di rivalutazione ed interessi compensativi sino alla
data di consegna.
- 4) Ritardato smobilizzo di cantiere: somma richiesta £. 27.000.000.
Il Collegio ha respinto la richiesta.
- 5) Rivalutazione ed interessi: Il Collegio, rispetto alle richieste
che, come formulate, avrebbero certo comportato somme maggiori,
ha riconosciuto la rivalutazione sulla custodia rapportata ai va-
ri esborsi mensili, e non sulla intera somma finale, sulla base
degli indici ISTAT; sulle somme così rivalutate è stata ricono-
sciuta l'applicabilità degli interessi legali a decorrere dai
singoli esborsi.
Il Collegio ha riconosciuto, inoltre, circa la manutenzione, la
rivalutazione, ed interessi, da calcolare come sopra, rapportati,
però, alla somma riconosciuta di £. 10.000.000, e dalla data di
consegna degli alloggi (16.12.90).
- 6) Competenze di lite e compenso agli arbitri: sono stati addebita-
ti in ragione di 2/3 a carico dello IACP.

Ciò premesso nelle linee generali, che consentono di poter
compiere una valutazione complessiva, sotto il profilo economico,
della controversia, vanno ora evidenziate alcune valutazioni di or-
dine giuridico in merito al lodo, il quale, a differenza delle or-
dinarie sentenze, può essere impugnato, come è noto, soltanto per
i tassativi motivi di nullità di cui all'art. 829 cod. proc. civ.,
e più in particolare, per quel che riguarda la fattispecie, per i
motivi di cui al 1° comma, n. 4 (pronunzia fuori dai limiti del com-
promesso o mancata pronunzia su alcune degli oggetti del compromes-
so o pronunzia contenente disposizioni contraddittorie) e di cui
all'ultimo comma (pronunzia senza l'osservanza delle regole di di-
ritto).

E' noto, altresì, che soltanto nel caso in cui venga rico-
nosciuta la nullità, il giudice investito della impugnazione può
riesaminare il merito della controversia e cioè i singoli capi del-
la decisione impugnati.

/./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

/./.

II. - Foglio 3° -

Dalla disamina del lodo non sembra sussistano evidenti moti
vi di nullità dello stesso giustificabili una impugnazione.

Più in particolare, per quanto riguarda la custodia espleta
ta con personale non dotato della qualifica di guardia particolare
giurata, va rilevato che, univocamente, nei 4 arbitrati svoltisi
fra l'Impresa EDIL.SAR.TOM. e questo Istituto, i vari Collegi la
hanno ritenuto comunque riconoscibile in quanto l'obbligo della gar
dia particolare giurata sussiste soltanto fino alla scadenza de-
gli otto mesi dalla ultimazione dei lavori, periodo entro il quale,
ai sensi della legge 741/1981, deve intervenire il collaudo e la
sua approvazione.

Ma, obiettivamente, per la fluidità del motivo, potrebbe es-
sere eccepito che tale statuizione è più attinente al merito che a
motivi di diritto.

In conclusione, visto anche l'esito economico della contro-
versia, conclusasi con il riconoscimento, nel quantum, del solo 35%
delle richieste, si ritiene consigliabile non impugnare il lodo, ma
mettere in atto le iniziative idonee ad ottenere la copertura di spe
sa in esso contemplata.

IL COORDINATORE

(Avv. Liborio GRAZIOSO)